

Tre documenti di Aidc-Lab, associazione commercialisti di Milano sul concordato e Iva

DS6901

DS6901

Ravvedimento senza paletti

Non blocca l'accesso la notifica di avviso di accertamento

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Non preclude l'adesione al ravvedimento per i periodi dal 2019 al 2023, abbinata al concordato preventivo per il biennio 2025/2026, la notifica, per uno dei periodi di imposta interessati alla sanatoria, di un avviso di accertamento finalizzato a rettificare soltanto alcune componenti reddituali, anche diverse da quelle di lavoro autonomo o d'impresa. Legame obbligatorio del professionista con l'associazione e/o società professionale per l'adesione al patto da coordinare meglio al fine di evitare l'effetto "rincorsa" dei due soggetti, in caso di adesione, di uno dei due, nel primo biennio di applicazione (2024/2025).

Con ben tre documenti emessi dall'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) - sezione di Milano (Aidc Lab) nel mese di settembre 2025, l'associazione fa il punto sul termine di registrazione delle fatture e delle dichiarazioni integrative, sulla disciplina del CPB 2025/2026 dopo le modifiche introdotte dal dlgs 81/2025 e la prassi collegata e sul ravvedimento speciale, collegato al concordato, di cui al dl 84/2025, convertito nella legge 108/2025.

Come sempre numerosi gli spunti interessanti, a partire dalla prima analisi avente ad oggetto la registrazione delle fatture Iva con la quale viene evidenziato che non risulta conforme l'indicazione di prassi che afferma la perdita definitiva del diritto alla detrazione Iva in conseguenza alla mera inosservanza di un adempimento meramente formale, come la tempestiva registrazione delle fatture, pur in presenza dei requisiti sostanziali per il legitti-

mo esercizio del diritto. Il documento richiama anche copiosa giurisprudenza comunitaria ma evidenzia, soprattutto, che il termine indicato dalle norme domestiche per esercitare il diritto inderogabile alla detrazione del tributo, ai sensi dell'art. 57 del dpr 633/1972 e come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate (circ. 1/E/2018), è quello della dichiarazione integrativa, senza prevedere che tale fattispecie sia "condizionata" dalla tempestiva annotazione delle fatture nel registro degli acquisti, con la conseguenza che non appare condivisibile quanto affermato sulla preclusione della facoltà di presentare una dichiarazione integrativa, in presenza di una tardiva registrazione delle fatture passive. Il secondo documento tratta la disciplina del concordato preventivo (Cpb) con particolare riferimento a quello del biennio 2025/2026, dopo i recenti correttivi, la normativa collegata (dm 28/04/2025) e la copiosa prassi dell'Agenzia delle entrate. La prima criticità evidenziata, che non ha ottenuto alcuna risposta, concerne le società che, in uno dei due periodi d'imposta di efficacia dell'opzione per il patto con il Fisco, modifica la durata del periodo d'imposta da dodici a un orizzonte differente.

Non risulta nemmeno risolta la questione relativa alle società con esercizio a cavallo in relazione alle quali non risulta operante alcuna causa ostativa; il primo periodo d'imposta, per il quale i detti soggetti possono aderire all'accordo, per l'associazione, non può che essere quello che comprenda il 31/12/2025, anche al fine di utilizzare una modulistica che permetta di esercitare l'adesione.

Sulla novità concernente il

"legame" tra associazione e/o società professionale e il professionista, lavoratore autonomo, l'associazione evidenzia la necessità che la disposizione sia coordinata con le previsioni precedentemente vigenti giacché può verificarsi, in caso di professionista che, nel 2024, ha esercitato l'opzione per l'adesione al patto per il biennio 2024/2025, con una scelta diversa effettuata dall'associazione professionale alla quale lo stesso partecipa; in effetti, se l'associazione vuole aderire al concordato per il biennio 2025/2026, il singolo professionista è chiamato a esercitare il rinnovo del patto per il biennio 2026/2027 e, di conseguenza, l'associazione per il biennio 2027/2028. Si ritiene, al contrario, che la mancata opzione dell'associazione al patto per il biennio 2025/2026 non abbia alcun impatto con la posizione del singolo associato che ha esercitato l'adesione per il biennio 2024/2025, in relazione al periodo (2025), in cui il correttivo (dlgs 81/2025) è entrato in vigore per le opzioni del biennio 2025/2026. Con riguardo agli effetti Iva, appare corretta l'ulteriore considerazione che, non avendo l'accordo alcun effetto su questo tributo, l'eventuale violazione inerente all'Iva (per esempio, gli omessi versamenti) non fa scattare la decadenza dal patto, stante la previsione del mancato pagamento esclusivamente per le imposte concordate.

— © Riproduzione riservata — ■

